



UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA

ESPOSTO ALL'ALBO
DIGITALE

DAL 25/02/2025
AL 03/03/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Stefano Bellei)

**Delibera nr. 5/2025
in data 25/02/2025**

Sono presenti:

Valerio Veronesi, Presidente Unioncamere Emilia-Romagna e della Camera di commercio di Bologna;

Stefano Landi, Presidente della Camera di commercio dell'Emilia (in collegamento meet);
Giuseppe Molinari, Presidente della Camera di commercio di Modena (in collegamento meet);

Giorgio Guberti, Presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – FERA (in collegamento meet);

Carlo Battistini, Presidente della Camera di commercio dell'Emilia (in collegamento meet)

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa:

Claudio Gandolfo, membro effettivo del Collegio (in collegamento meet);

Assistono alla riunione della Giunta:

Giada Grandi, Segretario Generale della Camera di commercio di Bologna;

Mauro Giannattasio, Segretario Generale della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna – FERA (in collegamento meet);

Roberto Albonetti, Segretario Generale della Camera di commercio della Romagna (in collegamento meet);

Guido Caselli, Vicesegretario Generale Unioncamere Emilia-Romagna (in collegamento meet);

Segretario verbalizzante: Stefano Bellei, Segretario Generale di Unioncamere Emilia-Romagna e della Camera di commercio di Modena, coadiuvato da Gianna Padovani, Responsabile della Segreteria Direzionale di Unioncamere Emilia-Romagna (in collegamento meet)

La riunione della Giunta si tiene sia in presenza, sia in web conference (tramite la piattaforma MEET).

Oggetto: Approvazione Accordo per il controllo analogo congiunto di APT Servizi srl.

Vista la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 3 del 7/1/2025, con la quale la Regione ER ha approvato lo schema di nuovo Accordo per il controllo congiunto su APT SERVIZI S.R.L., ex art. 15 L. N. 241/1990 E SS.MM.II., da stipularsi tra gli Enti pubblici soci della Società APT Servizi S.r.l. - sostitutivo di quello attualmente in vigore - per lo svolgimento del controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture sull'attività della società,

Dato atto dello schema di Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, nella loro qualità di Soci di APT Servizi srl. (**Allegato 1**),

Rilevata la condivisione dei contenuti sostanziali di detto accordo, già formulata a suo tempo, nella Giunta del 27 febbraio 2024 di Unioncamere ER (Delibere nr. 10 e 11) per il controllo analogo su Apt Servizi,

Ritenuto necessario procedere alla sottoscrizione dello stesso, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990. La durata del presente Accordo è di cinque anni ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.

La Giunta

- a voti unanimi,
 - di sottoscrivere il nuovo Accordo, in allegato alla presente deliberazione e di autorizzare il Presidente allo scopo;
 - di conferire mandato agli uffici per le comunicazioni di rito;
 - di attribuire alla presente deliberazione immediata esecutività.
- DELIBERA**
- UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA**
- Il presente documento non ha valore legale
- 

IL SEGRETARIO
(Stefano Bellei)



IL PRESIDENTE
(Valerio Veronesi)



**ACCORDO PER IL CONTROLLO CONGIUNTO SU
APT SERVIZI S.R.L.
(ex art. 15 L. N. 241/1990 E SS.MM.II.)**

TRA:

Regione Emilia – Romagna, nella persona del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, Francesco Raphael Frieri, che interviene in rappresentanza dell'ente, autorizzato dalla DGR n. 3 del 7/1/2025;

E

Unioncamere Emilia-Romagna, nella persona di Valerio Veronesi, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente Legale Rappresentante dell'Ente;

nella loro qualità di soci di APT Servizi - società a responsabilità limitata (di seguito "APT" o "la società")

Premesso:

- che l'articolo 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e l'art. 7 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 dettano la disciplina delle società in house providing;
- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Emilia-Romagna 16 marzo 2018, n. 1, "La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, in conformità con gli statuti delle società partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita i diritti di socio mediante l'eventuale stipulazione di patti parassociali o negli organismi di coordinamento a ciò deputati";
- che la Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 (di seguito "la Legge") rubricata "Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998 n. 7", il cui articolo 10 prevede la partecipazione alla costituzione della società a responsabilità limitata APT, per dare attuazione agli obiettivi previsti nella Legge;
- che la società APT si è costituita la data 10 maggio 1998;
- che l'articolo 6 dello Statuto sociale di APT stabilisce che gli enti eserciteranno congiuntamente il controllo mediante la stipulazione di un Accordo tra amministrazioni disciplinato dall'art. 15 della legge 241/90;
- che la Regione Emilia-Romagna a mezzo della società APT attua e gestisce in maniera tecnico-manageriale i programmi e i progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso gli strumenti della programmazione regionale, ai sensi degli artt. 2 e seguenti della legge regionale 4/2016;
- che Unioncamere Emilia-Romagna, fin dalla costituzione di Apt servizi, ha deciso di farne parte, in nome e per conto delle Camere di Commercio della Regione, per partecipare e sostenere le azioni di promozione turistica e culturale della regione Emilia-Romagna;
- che dalla sua costituzione la società ha proficuamente operato quale strumento operativo dei soci, per promuovere e coordinare azioni per lo sviluppo del sistema turistico regionale, mediante l'adozione di politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica;
- che la società opera quale soggetto in house providing della Regione Emilia-Romagna e di Unioncamere Emilia-Romagna;

- che l'istituto dell'"in house providing" è atto a modellare il legame tra gli enti pubblici soci e APT sullo schema di un rapporto inter-organico con i settori della pubblica amministrazione, tale per cui la relazione tra i soci e APT si concretizza nell'assenza di qualsivoglia margine di autonomia e di discrezionalità decisionale in capo alla società;
- che i soci Regione Emilia-Romagna e Unioncamere hanno sottoscritto nel 2019 un "Accordo per il controllo analogo congiunto della società in house Apt servizi S.r.l. "ai fini di dare attuazione alla disposizione statutaria di cui all'art. 6;
- che tale accordo è scaduto il 1° dicembre 2024, e dunque occorre procedere ad una nuova sottoscrizione dello stesso, adeguandone i contenuti, per meglio definire le modalità attuative del controllo e l'ambito di applicazione dello stesso, sottoscrivendo un nuovo accordo per il controllo analogo congiunto;
- che quindi, attraverso il presente accordo, i Soci intendono creare le condizioni ed i presupposti disciplinari ed organizzativi per dotarsi di un modello organizzativo-gestionale stabile che consenta l'esecuzione e l'autoproduzione delle prestazioni in favore dei Soci medesimi; intendono altresì coordinarsi tra loro per la più adeguata realizzazione delle finalità omogenee nel settore della valorizzazione e promo-commercializzazione turistica del territorio regionale;
- che per gli aspetti disciplinati dal Codice civile il presente Accordo ha anche valore di patto parasociale ai sensi dell'art.16, comma 2, lettera c) del D.lgs n. 175/2016, ai sensi del quale "in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del Codice civile".

Tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

1. Scopo del presente atto è consentire l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società APT Servizi ai Soci, Regione ed Unioncamere. In particolare, i Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della società APT quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalla L.R. n. 4/2016. A tal fine con il presente atto i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dell'attività di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su APT, per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale richiamata in premessa.

Art. 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo disciplina le modalità con cui i soci pubblici esercitano su APT il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture attraverso forme di consultazione e di coordinamento congiunto tra i soci.

Art. 3 – Durata e disciplina dell'accordo

1. La durata del presente Accordo è di cinque anni, ed è rinnovabile per un massimo di ulteriori cinque anni.

2. L'adesione dei nuovi soci comporta la sottoscrizione del presente accordo, che non viene peraltro modificato.
3. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dal presente Accordo.

Art. 4 – Organo Amministrativo collegiale e Collegio sindacale

1. I soci s'impegnano affinché, nel rispetto delle norme statutarie, gli amministratori e i membri del collegio sindacale siano scelti fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.
2. Fatta salva la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna, la nomina dei due componenti effettivi e dei due supplenti così come previsto dallo Statuto, è regolata dall'art. 23 dello stesso.
3. L'individuazione degli amministratori è regolata coerentemente con l'articolo 16 dello Statuto sociale come segue:
 - In caso di nomina di un Amministratore Unico esso è designato congiuntamente da tutti i soci che esercitano il controllo analogo, e nominato da Regione Emilia-Romagna ai fini del comma 1 lett. c dell'articolo 10 della L.R. n. 4/2016.
 - Qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 3 componenti, essi saranno così nominati:
 - a) uno di nomina diretta della Regione Emilia-Romagna, con funzione di Presidente;
 - b) uno di nomina diretta dell'Unione regionale delle camere di commercio;
 - c) uno designato congiuntamente da tutti i soci che esercitano il controllo analogo, e nominato da Regione Emilia-Romagna ai fini del comma 1 lett. c dell'articolo 10 della L.R. n. 4/2016.
 - Qualora il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 5 componenti, essi saranno così nominati:
 - a) due di nomina diretta della Regione Emilia-Romagna, di cui uno con funzione di Presidente;
 - b) due di nomina diretta dell'Unione regionale delle camere di commercio;
 - c) uno designato congiuntamente da tutti i soci che esercitano il controllo analogo, e nominato da Regione Emilia-Romagna ai fini del comma 1 lett. c dell'articolo 10 della L.R. n. 4/2016.

Art. 5 – “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento” e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. I soci, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su APT un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, ai sensi di quanto previsto dal TUSP 175/2016, dal D.lgs. 36/2023, dalla L.R. n. 1/2018, dallo Statuto e dal presente Accordo, mediante un organismo di controllo, denominato “Comitato Permanente di indirizzo e coordinamento”, di seguito denominato “Comitato”.
2. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.

3. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:
- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
 - indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
 - piano industriale annuale;
 - meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse;
 - budget economico e patrimoniale;
 - piano degli investimenti finanziari;
 - piano delle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;
 - modifiche relative all'organigramma dalle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macro-divisioni aziendali;
 - relazione semestrale e bilancio di esercizio;
 - modifica dello Statuto;
 - programma di reclutamento del personale;
 - programma di acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori;
 - criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
 - livelli di servizio (SLA) dei servizi offerti dalla Società a tutti gli Enti;
 - ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.

La società Apt è tenuta a trasmettere la documentazione, qualora necessaria per l'approvazione preventiva, in tempo utile per la convocazione della seduta del comitato.

4. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.
5. Il Comitato trasmette, qualora previsto, entro 15 giorni, la propria approvazione preventiva di cui al comma 3, al Direttore della Società.
6. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal Comitato, è tenuta a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6 – Composizione del Comitato e individuazione dei rappresentanti degli Enti soci

1. Il Comitato è composto complessivamente da un numero di membri pari al numero dei Soci pubblici della Società.
2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante della Regione.
3. Le funzioni di segreteria del Comitato sono garantite dalla Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società della Regione Emilia-Romagna”.
4. Ciascun Ente socio designa un proprio rappresentante effettivo ed un supplente per il caso di impedimento dell'effettivo. È fatta salva la facoltà per il Comitato di richiedere la partecipazione degli amministratori degli enti soci per argomenti di particolare rilevanza e senza diritto di voto.
5. Ai fini del rinnovo del Comitato, ciascun socio trasmette i nominativi individuati alla

Segreteria del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, di volta in volta e su singoli argomenti i rappresentanti dell'organo amministrativo e il Direttore della Società.
7. I componenti del Comitato rimangono in carica, se non sostituiti dagli enti che rappresentano, fino alla data di cessazione di validità del presente Accordo.

Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato

1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati ai Soci e al Direttore della Società.
2. Ai fini delle convocazioni:
 - a) Le convocazioni delle riunioni del Comitato sono trasmesse a tutti i soci a mezzo PEC dalla segreteria del Comitato. Della convocazione viene data ulteriore informazione ai componenti tramite e-mail, inviate sempre dalla Segreteria del Comitato.
 - b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;
 - c) il Comitato è convocato di norma con cadenza trimestrale o su espressa richiesta di un Socio. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 5 del presente Accordo.
 - d) il Direttore della Società trasmette alla Segreteria del Comitato la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato.
 - e) la Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia-Romagna rende disponibili alla Segreteria del Comitato, almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione, i materiali richiamati all'art. 8, salvo quanto diversamente indicato nel presente Accordo.
 - f) Qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alle lettere d) ed e) deve essere trasmessa al Comitato almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei componenti nominati da tutti i soci.
4. Ai fini della validità delle deliberazioni il Comitato delibera all'unanimità.
5. Le decisioni assunte sono senza indugio comunicate agli organi sociali ed ai Soci.
6. Le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dall'accordo.

Art 8 – Coordinamento con la Struttura regionale di controllo e di vigilanza sulla società

1. Per l'esercizio congiunto e coordinato del controllo analogo, di cui al precedente art. 5, ed in particolare per i profili di ordine amministrativo, organizzativo, economico e di bilancio, il Comitato si avvale principalmente dei risultati dell'istruttoria tecnica compiuta dalla Struttura competente in materia di controllo e vigilanza della Regione Emilia- Romagna, tenendo conto delle specificità normative cui ciascun socio è sottoposto in relazione alla propria natura istituzionale.

2. A tal fine, annualmente la Struttura regionale di cui al punto 1) fornisce alla Società, anche ai fini della sua messa a disposizione del Comitato di Controllo, il Modello amministrativo di controllo analogo, approvato dalla Giunta regionale, con il quale vengono definiti gli ambiti, le modalità e i contenuti dei controlli previsti, che si distinguono in controlli ex-ante, in itinere ed ex-post.
3. La medesima Struttura regionale trasmette, unitamente alla documentazione relativa alla prima convocazione utile, le proposte di approvazione dei principali documenti strategici ed organizzativi sottoposti a verifica da parte della Società, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di controllo analogo sopra richiamato. Tali proposte attengono, ad esempio, alle modifiche all'organigramma della società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa divisione delle macro-divisioni aziendali, al programma triennale di reclutamento di personale, al programma biennale di acquisizione di beni e servizi, al programma triennale di affidamento dei lavori, al piano degli investimenti finanziari, al piano delle alienazioni/acquisizioni beni immobili patrimoniali.
4. La suddetta Struttura regionale, ai fini dell'approvazione del Bilancio di esercizio, riceve dal direttore della Società, almeno 30 giorni prima della data prevista per l'approvazione del Bilancio in Comitato e comunque non oltre il 15 aprile di ciascun anno, in riferimento ai documenti di bilancio approvati dagli Organi amministrativi della società, la documentazione necessaria a consentirne l'analisi, con approfondimento dei dati relativi al personale.
5. Infine, a conclusione dell'attività di controllo analogo, la suddetta struttura regionale annualmente trasmette gli esiti dei controlli effettuati a ciascun Ente socio, così come già previsto dal Modello di controllo richiamato al comma 2.

Art. 9 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, il Comitato riceve da parte del Direttore generale della Società, la seguente documentazione:
 - a) entro il 31 luglio
 - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche relative all'anno precedente e delle attività e sulla organizzazione dei servizi resi dalla Società, secondo quanto previsto nel piano industriale annuale;
 - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della Società nel primo semestre dell'esercizio in corso.
 - b) entro il 15 novembre la proposta del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della Società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;
 - c) almeno 40 giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 5, il Direttore della Società è tenuto a predisporre, secondo le indicazioni del Comitato, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla alla Segreteria del Comitato nei tempi previsti all'art. 5 comma 3, e 7 comma 2, lettere d) ed f).

Art. 10 – Diritti dei Soci

1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti in APT, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società.
3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare le iniziative e le attività gestite e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i Soci richiedano informazioni e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata agli amministratori e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive rispetto ai poteri spettanti ai soci, ai sensi del Codice civile, in virtù del possesso delle quote societarie.

Art. 11 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai Soci

1. Le attività sono affidate dai soci ad APT, quale organismo deputato al loro esercizio istituzionale, sia congiuntamente che disgiuntamente con appositi contratti/convenzioni che ne disciplinano i relativi rapporti e ne definiscono le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale dell'attività societaria, in modo da garantire, in conformità al modello organizzativo prescelto, il controllo strutturale e sostanziale degli Enti Soci sulle prestazioni, coordinato con il controllo analogo congiunto.
2. I contratti/convenzioni di cui al comma 1 individuano gli specifici compiti affidati alla Società e in particolare:
 - a) la verifica sulla corretta applicazione delle procedure;
 - b) il rispetto delle modalità e dei tempi di programmazione;
 - c) il conseguimento degli obiettivi assegnati, nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

A tal fine le convenzioni prevedono altresì:

- a) l'obbligo per la Società di segnalare immediatamente all'Ente interessato ogni eventuale disservizio, nonché le misure adottate per la risoluzione dello stesso;
- b) la facoltà per l'Ente di indire riunioni anche urgenti con la Società, che è tenuta a partecipare con personale di livello adeguato alle questioni da trattare, per il confronto in merito a problemi emersi o a possibili sviluppi concernenti le attività richieste ai sensi del precedente comma 1;
- c) la facoltà per il personale designato dall'Ente interessato di accedere agli uffici e locali della Società per verificare le modalità di svolgimento delle attività richieste ai sensi del precedente comma 1;
- d) la facoltà per l'Ente interessato di fornire alla Società, nel rispetto del programma generale concordato nonché dell'equilibrio economico-finanziario e tecnico operativo del rapporto, indicazioni in merito alle prestazioni da effettuare dalla Società in conformità alle convenzioni di cui al precedente comma 1, emanando apposite direttive.

Art. 12 – Foro competente

Qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art.13 – Registrazione e spese

1. Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo solo in caso d'uso, in quanto è redatta sotto forma di corrispondenza, ai sensi dell'art. 24 del DPR n. 642/72 ss.mm.ii; è, inoltre, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n.131/1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 – Sottoscrizione ed entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della sottoscrizione da parte di ambo le parti, ed impegni tutti i Soci di APT che l'hanno sottoscritto.
2. Al fine di garantire l'operatività e la continuità di vigilanza, l'attuale Comitato di controllo analogo di Apt rimane in carica fino all'istituzione del nuovo Comitato.
3. La sottoscrizione del presente atto avverrà ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..



*UNIONE CAMERE
EMILIA ROMAGNA*
il presente documento ha valore legale